



AGENZIA
DELLE
DOGANE



*La Carta doganale del viaggiatore
è uno strumento di facile e pronta consultazione
per conoscere le principali disposizioni doganali.*

*Un aiuto a tutti coloro che arrivano
o partano dal nostro Paese, per essere in grado
di predisporre in anticipo
gli eventuali documenti necessari.*

Carta doganale del viaggiatore

Edizione 2008

A cura di

Comunicazione e Relazioni Esterne

Per ulteriori informazioni vi consigliamo
di consultare il sito dell'Agenzia
www.agenziadogane.gov.it

Finito di stampare nel mese di Maggio 2008 - Modulgraf srl, Pomezia (RM)



UTILE PER CHI VIAGGIA!

UTILE PER CHI ARRIVA, PREZIOSA PER CHI PARTE.....3

VIAGGI D'AVVERSO PAESI EXTRACOMUNITARI.....5

Oggetti e generi di consumo5

Valuta9

Animali10

Specie protette13

Beni Culturali15

Armi17

Medicinali17

Merci contraffatte18

Controlli dei bagagli nei viaggi aerei.....18

VIAGGI NELL'AMBITO DELL'UNIONE EUROPEA.....19

Oggetti e generi di consumo19

Valuta20

Animali21

Specie protette22

Beni Culturali24

Armi25

Mezzi di trasporto.....26

Informazioni telefoniche28

Utile per chi arriva,
preziosa per chi parte

Le dogane sono una istituzione antica la cui missione non ha mai cessato di evolvere.

Oggi la politica doganale per i Paesi dell'Unione Europea non è più di esclusiva competenza degli Stati nazionali, ma vive ancora attraverso di essi, e con obiettivi di tutto rilievo: innanzitutto rendere più efficace e uniforme in tutti i Paesi membri l'accertamento dei tributi doganali; ma oltre a questo, garantire la sicurezza e la compatibilità ambientale dei prodotti, combattere il commercio dei prodotti contraffatti (nel caso del nostro Paese autentica minaccia per la crescita delle imprese protagoniste del made in Italy) e il traffico di specie protette e di sostanze illecite.

Tale attività ha il suo impatto anche nel campo dei controlli relativi ai viaggiatori in provenienza/partenza da/per l'Estero. Ad essi è dedicata appunto questa **"Carta doganale del viaggiatore"**, che riassume le principali disposizioni vigenti e le procedure applicate. L'obiettivo è quello di munire tutti coloro che attraversano gli spazi doganali di uno strumento di facile e immediata consultazione.

Divisa in due parti - viaggi da/verso Paesi extracomunitari e viaggi nell'ambito dell'Unione Europea - la Carta riporta tutte le informazioni necessarie per lo sdoganamento dei beni che più frequentemente i viaggiatori portano al seguito.



I Paesi dell'Unione Europea

	AUSTRIA		GERMANIA		POLONIA
	BELGIO		GRECIA		PORTOGALLO
	BULGARIA		IRLANDA		REGNO UNITO
	REPUBBLICA CEGA		ITALIA		ROMANIA
	CIPRO		LETTONIA		SLOVACCHIA
	DANIMARCA		LITUANIA		SLOVENIA
	ESTONIA		LUSSEMBURGO		SPAGNA
	FINLANDIA		MALTA		SVEZIA
	FRANCIA		PAESI BASSI		UNGHERIA

Oggetti e generi di consumo

Importazione

Sono esenti dai diritti doganali i beni importati di valore complessivo non superiore a 175 €, contenuti nel bagaglio personale del viaggiatore in arrivo da un Paese non facente parte dell'Unione Europea, purché tali importazioni abbiano carattere occasionale ed i beni siano destinati all'uso personale o familiare del viaggiatore.

Se il valore del bene supera 175 €, il viaggiatore è tenuto al pagamento dei diritti doganali afferenti l'intero valore del bene acquistato. Il limite si riduce da 175 € a 90 € per i minori di 15 anni. Nel valore complessivo di 175 € non deve essere considerato il valore dei generi indicati nella tabella che segue, limitatamente ai quantitativi previsti dalla stessa.

Tabella 1 Tabacchi, alcol, profumi, caffè, tè

Quantitativi ammessi per acquisti effettuati all'esterno dell'Unione Europea

PRODOTTI DEL TABACCO :

Sigarette	200 pezzi
oppure	
Sigaretti (massimo 3 g. ciascuno)	100 pezzi
oppure	
Sigari	50 pezzi
oppure	
Tabacco da fumo	250 gr.

segue Tabella 1 Tabacchi, alcol, profumi, caffè, tè*Quantitativi ammessi per acquisti effettuati all'esterno dell'Unione Europea***BEVANDE ALCOLICHE :**

Bevande distillate e bevande alcoliche, aventi titolo
alcolometrico superiore a 22% vol., alcole etilico
non denaturato di 80% vol. o più 1 litro

oppure

Bevande distillate e bevande alcoliche, aperitivi a base
di vino o di alcole pari o inferiore a 22% vol.,
vini spumanti, vini liquorosi 2 litri

e

vini tranquilli 2 litri

PROFUMI:

Profumi 50 g.

Acqua di toilette 25 cl

CAFFÈ:

Caffè 500 g.

oppure

Estratti o essenza di caffè 200 g.

TÈ:

Tè 100 g.

oppure

Estratti o essenza di tè 40 g.

I viaggiatori di età inferiore a 17 anni sono esclusi dall'esenzione per i tabacchi e gli alcolici e, se di età inferiore a 15 anni, anche dall'esenzione per il caffè.

Se il valore globale di varie merci supera, per singolo viaggiatore, l'importo di 175 €, la franchigia viene accordata fino alla concorrenza di tale importo per quelle merci che, importate singolarmente, possono beneficiare della franchigia.

Le informazioni sopra richiamate sono aggiornate al mese di aprile 2008. Le successive modifiche possono essere acquisite dal sito Internet dell'Agenzia www.agenziadogane.gov.it.

Esportazione

Non sono previsti limiti di valore o quantitativi per le esportazioni di beni a seguito del viaggiatore in partenza per un Paese non facente parte dell'Unione Europea. Possono, comunque, esistere disposizioni limitative stabilite dai Paesi di destinazione, per cui si consiglia di rivolgersi alle relative Rappresentanze diplomatiche, prima della partenza.

I viaggiatori residenti o domiciliati fuori dell'Unione Europea possono ottenere lo sgravio o il rimborso dell'IVA inclusa nel prezzo di vendita dei beni acquistati in Italia.

Tale beneficio può essere concesso a condizione che:

- il valore complessivo dell'acquisto sia superiore a 154,94 € (IVA inclusa);
- la merce sia destinata all'uso personale o familiare e sia trasportata nei bagagli personali;
- l'acquisto risulti da una fattura con la descrizione della merce, i dati anagrafici del viaggiatore stesso e gli estremi del suo passaporto o di un altro documento dello stesso valore;
- la merce venga trasportata fuori dal territorio dell'Unione Europea entro i tre mesi successivi al mese di acquisto;
- la merce acquistata e la relativa fattura vengano esibite all'Ufficio doganale di uscita dal territorio dell'U.E. che deve apporre sulla documentazione commerciale il VISTO DOGANALE a riprova dell'avvenuta uscita delle merci dal territorio comunitario;
- la fattura così convalidata venga restituita al venditore italiano entro i quattro mesi successivi al mese di acquisto.

Per ottenere il beneficio dello sgravio o del rimborso dell'IVA inclusa nel prezzo di vendita dei beni acquistati, la merce deve essere sempre esibita all'ufficio doganale.

Possono, tuttavia, usufruire del beneficio anche i beni che non vengano trasportati fuori dal territorio doganale comunitario direttamente nel bagaglio a seguito del passeggero, ma che siano inoltrati al domicilio este-

ro del proprietario come bagaglio "non accompagnato".

In questo caso i beni vengono, infatti, affidati alla compagnia aerea per la spedizione a destinazione e sono oggetto di un contratto di trasporto aereo che si perfeziona con l'emissione, da parte del vettore, della cosiddetta Lettera di Trasporto Aereo (LTA).

Ai fini del rimborso o dello sgravio dell'IVA, l'ufficio doganale di uscita apporrà il prescritto visto soltanto a condizione che:

- vi sia identità tra la merce descritta sulla Lettera di Trasporto Aereo (LTA) e quella indicata sulla fattura rilasciata dal venditore;
- il nominativo del mittente e quello del destinatario dei beni spediti coincidano;
- sulla Lettera di Trasporto Aereo (LTA) siano riportati gli estremi del medesimo documento di riconoscimento del viaggiatore straniero (passaporto o altro documento dello stesso valore) che risultano indicati sulla fattura di vendita emessa dal venditore italiano.

I viaggiatori muniti di un unico biglietto aereo ed in possesso di doppia carta d'imbarco, una per il primo volo nazionale o comunitario e l'altra per la successiva destinazione finale extracomunitaria (**es. Bari - Roma - New York oppure Milano - Francoforte - Tokio**), possono ottenere il visto doganale, necessario allo sgravio o al rimborso dell'IVA, presso l'ufficio doganale nazionale sito nell'aeroporto di partenza (**nell'esempio descritto Bari o Milano**).

Esistono attualmente alcune società TAX FREE autorizzate ad effettuare il rimborso immediato dell'IVA, già al momento dell'uscita della merce dal territorio italiano (o comunitario), senza cioè che il viaggiatore debba restituire la fattura al venditore.

Il servizio comporta il pagamento di un corrispettivo che dette società detraggono direttamente dall'ammontare dell'IVA rimborsata al viaggiatore straniero. **In ogni caso, il rimborso dell'IVA non viene mai effettuato dagli Uffici doganali.**

Effetti personali del viaggiatore

Gli effetti personali di valore (quali, ad esempio, apparecchiature fotografiche, videocamere, personal computers, orologi), portati dal viaggiatore in partenza verso Paesi extra-U.E., necessitano di una documentazione (ricevuta di acquisto, certificato di garanzia o bolletta d'importazione) che dimostri, in caso di controllo al momento del rientro, il loro regolare acquisto o la loro regolare importazione in Italia. In mancanza di tali documenti, si consiglia al **viaggiatore di produrre**, presso l'ufficio doganale di partenza, una dichiarazione di possesso da esibire al rientro.



Valuta

L'importazione e/o l'esportazione di valuta o altri titoli e valori mobiliari è libera per importi complessivi **inferiori a 10.000 €**.

Oltre questo importo è necessario compilare un apposito formulario da depositare presso gli uffici doganali al momento dell'entrata o dell'uscita dal territorio doganale. La mancata dichiarazione costituisce violazione della normativa valutaria.

Tale violazione comporta il sequestro amministrativo, nel limite del 40%, dell'importo in eccedenza il valore di 10.000 € ed una sanzione amministrativa fino al 40% della stessa somma eccedente. L'importo sequestrato sarà restituito solo al pagamento della sanzione, fissata dalla Banca d'Italia.



Animali

Animali da compagnia (Cani, gatti e furetti di età superiore a tre mesi)

Se provenienti da Paesi Terzi - per l'importazione in Italia o a seguito del viaggiatore - occorre che l'animale sia munito di un certificato sanitario rilasciato dalle autorità sanitarie competenti del Paese di provenienza. Il certificato dovrà contenere i dati identificativi dell'animale e del proprietario e dovrà attestare che l'animale è stato riconosciuto sano ed è in regola con la vaccinazione antirabbica e, per diversi Paesi terzi, con la titolazione degli anticorpi nei confronti della rabbia. La vaccinazione antirabbica, al momento del viaggio deve risultare in corso di validità e, se eseguita per la prima volta, dovrà risultare effettuata almeno 21 giorni prima della partenza.

Qualora risulti che l'animale non soddisfi i requisiti richiesti, l'autorità competente, in consultazione con il veterinario ufficiale, può decidere di rispedire l'animale al Paese di origine ovvero disporne l'isolamento in quarantena.

Altri animali

L'importazione di altri animali - ad esempio, uccelli, pesci, rane, tartarughe terrestri - è consentita con un certificato sanitario rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza nel quale deve essere attestato che l'animale è stato sottoposto a visita sanitaria, non presenta sintomi di malattie proprie della specie ed è idoneo al viaggio. Se gli animali, invece, sono diretti verso un Paese extra U.E. si consiglia di richiedere all'Ambasciata del Paese di destinazione le misure necessarie e le vaccinazioni dovute.

Prodotti di origine animale

Importazione

Per finalità legate alla tutela della salute pubblica è vietata l'importazione da Paesi terzi di scorte personali di carni, prodotti a base di carne, latte, prodotti lattiero caseari e selvaggina e talune preparazioni contenenti latte o carne (ad esempio paste farcite e cibi per animali domestici) - a prescindere dal loro quantitativo totale - che non siano accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dal Paese di origine. Il passeggero munito di tale certificato, prima di presentarsi all'Ufficio di Dogana, dovrà recarsi all'Ufficio di controllo veterinario, denominato PIF (Posto di Ispezione Frontaliera), per un controllo della merce e per la convalida del documento sanitario.

Sono previste deroghe ai controlli sistematici alle importazioni nei casi:

- di prodotti fino ad un massimo di 5 Kg. provenienti dalle Isole Færøer, dalla Groenlandia, dall'Islanda, dal Liechtenstein e dalla Svizzera;
- di latte in polvere per lattanti, alimentari per bambini e alimenti speciali necessari per motivi medici, purché tali prodotti non richiedano di essere refrigerati prima dell'apertura, siano prodotti di marca confezionati destinati alla vendita diretta al consumatore finale, la confezione sia intatta, salvo utilizzazione in corso, e la loro quantità non superi il normale consumo di una persona, ove per uso personale si intende una quantità ragionevolmente consumabile da un individuo;
- di confezioni relative a prodotti - il cui consumo è già iniziato e nel caso di scorte ad uso personale - provenienti da Andorra, dalla Norvegia e da San Marino.

Resta ferma la possibilità di ulteriori controlli da parte delle autorità sanitarie anche nei casi sopra indicati.

I passeggeri che durante i controlli previsti saranno trovati in possesso di merci della specie non adeguatamente certificate e controllate, si vedranno requisire le stesse ed imputare i costi della loro successiva distruzione. Gli alimenti di origine animale diversi da carni, prodotti a base di carne, latte e prodotti lattiero caseari possono essere introdotti, purché autorizzati, senza essere presentati al controllo veterinario, nei limiti di 1 Kg.

Il **caviale** è esente da documento giustificativo, solo se il prodotto importato non supera i **125 gr.** per viaggiatore. Oltre tale limite, l'importazione è ammessa se scortata da certificato **CITES** Estero (CITES: *Convention on International Trade of Endangered Species* - Convenzione sul commercio internazionale delle specie in via di estinzione) da sottoporre al momento dell'importazione al Servizio CITES, insieme ad eventuali CITES ad uso turistico, che vengono rilasciati da Uffici Esteri.

Per le **uova di salmone**, confezionate in barattoli sotto forma di pasta da spalmare o di paté, non è necessaria alcuna documentazione giustificativa.

Entrambi i prodotti, qualora la quantità superi 1 Kg., dovranno essere sottoposti a controllo presso la struttura sanitaria.

Per i **prodotti vegetali, freschi o secchi**, la normativa in vigore stabilisce che qualora non sussista alcun pericolo di diffusione di organismi nocivi è ammessa, in assenza dei prescritti certificati fitosanitari del Paese di origine e dell'iscrizione al registro dei produttori, l'importazione di piccoli quantitativi di vegetali, derrate alimentari o alimenti per animali, usati dal possessore o dal destinatario a fini non industriali, né agricoli, né commerciali o consumati durante il trasporto.

Specie protette (Flora, fauna e materiali derivati)



Animali

Gli animali elencati nella Convenzione di Washington (quali, ad esempio, pappagalli, lucertole, serpenti, tartarughe acquatiche, pesci ornamentali, alcune specie di uccelli e scimmie) costituiscono "specie protette" dalla Convenzione stessa. Il viaggiatore che volesse importare tali animali deve esibire, oltre al certificato sanitario, il certificato **CITES** di autorizzazione all'esportazione, rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza.

Sono assolutamente vietate le importazioni di alcune specie di animali gravemente minacciate di estinzione ed iscritte all'appendice I della Convenzione di Washington, come ad esempio gli animali con pelliccia maculata (leopardi, ghepardi e ocelot).

Piante

Anche alcuni esemplari di piante (come ad esempio cactus ed orchidee) sono state riconosciute "specie protette". Quindi, l'importazione di questi esemplari sarà consentita solo dietro presentazione di un certificato di autorizzazione rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza.

La Convenzione di Washington prevede, invece, l'assoluto divieto di importazione o esportazione per alcune particolari specie di piante, come, ad esempio, i cactus *Ariocarpus* e le orchidee *Papiotelinum*.

Avorio, pellicce, corallo

Importazione

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa sanitaria vigente, all'atto dell'importazione devono essere accompagnati da certificato

CITES anche i prodotti derivanti dalle specie protette dalla Convenzione di Washington, come ad esempio:

- zanne di elefante ed oggetti di avorio;
- corallo;
- articoli in pelle di rettile;
- confezioni realizzate con tessuti o pellicce pregiati;
- legname proveniente dalle foreste amazzoniche.

Prodotti di origine animale

Esportazione

Il viaggiatore italiano che voglia recarsi all'estero, nel caso porti con sé pellicce o altri articoli confezionati con pelle di animali protetti, prima di uscire dal territorio nazionale deve rivolgersi ad un Ufficio del Corpo Forestale dello Stato per il rilascio di un certificato di temporanea esportazione.

Sanzioni

L'inosservanza delle prescrizioni relative alla certificazione CITES comporta, per il trasgressore, nel caso in cui le specie e gli oggetti siano per uso personale, sanzioni che vanno da 1.032 € a 9.296 €. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo Forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità Giudiziaria.

Per conoscere le formalità da espletare per il commercio e l'uso personale di piante, animali vivi o morti o loro parti e per non incorrere nelle gravi sanzioni previste dalla normativa, occorre informarsi presso le Autorità competenti (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero del Commercio Internazionale e Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali).

Ulteriori informazioni sono reperibili nel manuale CITES (disponibile sul sito www.agenziadogane.gov.it), che contiene i riferimenti normativi che regolano la materia, le definizioni più ricorrenti di carattere doganale e CITES, l'elenco delle dogane abilitate, la chiara e completa indicazione delle formalità richieste per ogni situazione e gli schemi di modulistica necessari per le differenziate procedure.

Beni Culturali



Importazione

Il viaggiatore che importi un bene culturale lo deve dichiarare in dogana per l'applicazione della relativa fiscalità: per la determinazione del valore è necessario esibire la fattura di acquisto.

L'interessato, espletate le formalità doganali, può richiedere all'Ufficio Esportazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali il rilascio del certificato di avvenuta importazione. Il carattere di opera d'arte, invece, viene accertato dall'Amministrazione per i Beni e le Attività Culturali.

Esportazione (temporanea o definitiva)

Per l'esportazione di beni culturali elencati nell'allegato al Regolamento (CEE) n. 3911/92 (come, ad esempio, gli oggetti di interesse storico o artistico, i quadri, le sculture e i vasi ornamentali con più di 50 anni o i mobili con più di 100 anni) il viaggiatore dovrà presentare in dogana una licenza di esportazione definitiva o temporanea rilasciata su formulario comunitario dall'Ufficio Esportazioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali unitamente all'attestato di libera circolazione o attestato di circolazione temporanea.

Invece, per l'esportazione di beni culturali che non rientrano nell'elenco allegato al Regolamento (CEE) n. 3911/92 e che sono compresi nel patrimonio nazionale dei beni di valore artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico o bibliografico, il viaggiatore dovrà rivolgersi al competente Ufficio Esportazioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, per richiedere l'autorizzazione nazionale all'esportazione - il cosiddetto attestato di libera circolazione o attestato di circolazione temporanea - da presentare in dogana.

Nel caso, invece, di beni culturali con meno di 50 anni o che sono stati eseguiti da artisti viventi è sufficiente un'autocertificazione, accompagnata da due fotografie, con la quale il proprietario dichiara che l'opera d'arte non è soggetta a tutela nazionale.

Ogni ulteriore notizia può essere richiesta all'Ufficio Esportazione territorialmente competente del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Armi



In base alle norme di pubblica sicurezza è impedito l'ingresso sul territorio nazionale di qualsiasi tipo di arma da sparo, da taglio o arma impropria, salvo che queste non siano accompagnate da un regolare permesso rilasciato dagli Organi competenti della zona di residenza del viaggiatore.

Nel caso in cui l'arma sia sprovvista di tale permesso, è possibile depositarla in dogana, in attesa del rilascio dell'autorizzazione da parte della Questura.

Medicinali



Per tutte le categorie di farmaci che vengono importate a seguito del viaggiatore, ad eccezione degli stupefacenti, delle sostanze psicotrope e delle sostanze dopanti, non esistono prescrizioni normative, anche se nella prassi ormai consueta, per quantitativi che eccedano un presumibile consumo personale di 30 giorni di terapia, le autorità sanitarie e doganali di frontiera possono richiedere al passeggero l'esibizione della prescrizione medica, nella quale dovrà essere riportata la posologia.



Merci contraffatte

I viaggiatori non possono introdurre nel territorio nazionale merci contraffatte. Tale attività è punita secondo le norme previste dal Codice Penale.

Ogni viaggiatore è quindi tenuto ad accertare che le merci che acquista all'estero non violino diritti di proprietà intellettuale.



Controlli dei bagagli nei viaggi aerei

In partenza

Controlli e formalità doganali sono effettuati nel Paese di partenza anche nel caso che l'aereo faccia scalo in un Paese comunitario prima di proseguire per la sua destinazione non comunitaria. Nel caso di trasbordo su altro aeromobile prima dell'uscita dalla U.E., i controlli del bagaglio a mano si svolgono presso l'aeroporto di transito.

In arrivo

I controlli doganali si svolgono nel Paese comunitario di arrivo. Nel caso i viaggiatori debbano proseguire con un volo intracomunitario cambiando aereo, i controlli sui bagagli registrati si svolgono all'aeroporto di arrivo di quest'ultimo volo, mentre quelli sui bagagli a mano si svolgono nel primo aeroporto comunitario di arrivo, dove avviene anche lo sdoganamento degli oggetti acquistati per il valore che ecceda l'esenzione.

VIAGGI NELL'AMBITO DELL'UNIONE EUROPEA



Oggetti e generi di consumo

Dal 1° gennaio 1993 gli Stati membri dell'Unione Europea sono uno spazio unico di libero scambio per persone, merci e capitali.

Quindi, i viaggiatori che si spostano dall'uno all'altro dei Paesi dell'Unione Europea possono portare con sé i beni acquistati in qualunque esercizio commerciale senza alcuna limitazione o formalità.

Fanno eccezione alcune categorie di prodotti come tabacchi lavorati, alcol e bevande alcoliche che sono ammessi entro determinati limiti:

Tabella 2 **Tabacchi, alcol e bevande alcoliche**

Quantitativi ammessi per acquisti negli esercizi commerciali

PRODOTTI DEL TABACCO:

Sigarette	800 pezzi
<i>oppure</i>	
Sigaretti (massimo 3 g. ciascuno)	400 pezzi
<i>oppure</i>	
Sigari	200 pezzi
<i>oppure</i>	
Tabacco da fumo	1 Kg.

BEVANDE ALCOLICHE:

Alcol e bevande alcoliche con gradazione superiore a 22%	10 litri
--	----------

segue Tabella 2 **Tabacchi, alcol e bevande alcoliche**

Quantitativi ammessi per acquisti negli esercizi commerciali

BEVANDE ALCOLICHE:

Bevande alcoliche, con gradazione inferiore a 22% vol.,	10 litri
Vino	90 litri
di cui 60 litri di vino spumante	
Birra	110 litri

Superate tali quantità, i prodotti si considerano acquistati per scopi commerciali. In questo caso la loro circolazione sarà soggetta a documenti amministrativi di accompagnamento. Per le sigarette provenienti da alcuni Paesi di recente adesione, quali Slovacchia, Lettonia, Lituania, Estonia, Ungheria, Polonia, Bulgaria e Romania, è vigente un periodo transitorio durante il quale si applicano le restrizioni quantitative previste per le provenienze da Paesi extra-U.E., ossia 200 sigarette.



Valuta

La movimentazione di valuta e titoli al seguito è consentita senza dichiarazione per un valore **inferiore a 10.000 €**. Oltre questo importo è necessario compilare un formulario da depositare presso una Banca ovvero un Ufficio Doganale, un Ufficio Postale o un Comando della Guardia di Finanza, entro e non oltre le quarantotto ore successive all'entrata oppure antecedenti all'uscita dal territorio dello Stato, senza tenere conto dei giorni festivi. La mancata dichiarazione costituisce violazione della normativa valutaria. Tale violazione comporta il sequestro amministrativo, nel limite del 40%, dell'importo in eccedenza il valore di 10.000 € ed una sanzione amministrativa fino al 40% della stessa somma eccedente. L'importo sequestrato sarà restituito solo al pagamento della sanzione, fissata dalla Banca d'Italia.



Animali

Animali da compagnia

(Cani, gatti e furetti di età superiore a tre mesi)

Se provenienti dagli Stati dell'Unione Europea: per l'introduzione in Italia - come negli altri Stati membri - occorre che siano accompagnati da uno specifico passaporto rilasciato da un veterinario autorizzato dalle Autorità sanitarie competenti del Paese di provenienza. Il passaporto, oltre ai dati identificativi dell'animale - tatuaggio o microchip - e del proprietario, dovrà contenere l'attestazione della vaccinazione antirabbica in corso di validità.

Nel caso si sia diretti verso Malta, Irlanda, Svezia e Regno Unito, sarà necessario, inoltre, sottoporre il proprio animale a test per la titolazione degli anticorpi nei confronti della rabbia.

Qualora dai controlli risulti che l'animale non soddisfa i requisiti richiesti, l'autorità competente, in consultazione con il veterinario ufficiale, può decidere di rispedire l'animale al Paese di origine ovvero disporre l'isolamento in quarantena.

Altri animali

Per altri animali - ad esempio, uccelli, pesci, rane, tartarughe terrestri - l'introduzione è consentita con un certificato sanitario rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza nel quale deve essere attestato che l'animale è stato sottoposto a visita sanitaria, non presenta sintomi di malattie proprie della specie ed è idoneo al viaggio.



Specie protette (Flora, fauna e materiali derivati)

Gli animali elencati nella Convenzione di Washington (quali, ad esempio, pappagalli, lucertole, serpenti, tartarughe acquatiche, pesci ornamentali, alcune specie di uccelli e scimmie) costituiscono "specie protette" dalla Convenzione stessa.

Il viaggiatore che volesse introdurre tali animali deve esibire, oltre al certificato sanitario, il certificato **CITES** (Convention on International Trade of Endangered Species - Convenzione sul commercio internazionale delle specie in via di estinzione) di autorizzazione all'esportazione, rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza.

Sono assolutamente vietate le introduzioni di alcune specie di animali gravemente minacciate di estinzione ed iscritte all'appendice I della Convenzione di Washington, come ad esempio gli animali con pelliccia maculata (leopardi, ghepardi e ocelot).

Piante

Anche alcuni esemplari di piante (come, ad esempio, cactus ed orchidee) sono state riconosciute "specie protette". Quindi, l'introduzione di questi esemplari è consentita solo dietro presentazione di un certificato di autorizzazione rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza.

La Convenzione di Washington prevede l'assoluto divieto di importazione o esportazione, invece, per alcune particolari specie di piante, come, ad esempio, i cactus *Ariocarpus* e le orchidee *Papietelinum*.

Avorio, pellicce, corallo

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa sanitaria vigente, all'atto dell'introduzione devono essere accompagnati da certificato **CITES** anche i prodotti derivanti dalle specie protette dalla Convenzione di Washington, come ad esempio:

- zanne di elefante ed oggetti di avorio;
- corallo;
- articoli in pelle di rettile;
- confezioni realizzate con tessuti o pellicce pregiati;
- legname proveniente dalle foreste amazzoniche.

Sanzioni

L'inosservanza delle prescrizioni relative alla certificazione CITES comporta per il trasgressore, nel caso in cui le specie e gli oggetti siano per uso personale, sanzioni che vanno da 1.032 € a 9.296 €.

Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo Forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità Giudiziaria.

Per conoscere le formalità da espletare per il commercio e l'uso personale di piante, animali vivi o morti o loro parti e per non incorrere nelle gravi sanzioni previste dalla normativa, occorre informarsi presso le Autorità competenti (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero del Commercio Internazionale e Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali).

Ulteriori informazioni sono reperibili nel manuale CITES (disponibile sul sito www.agenziadogane.gov.it), che contiene i riferimenti normativi che regolano la materia, le definizioni più ricorrenti di carattere doganale e CITES, l'elenco delle dogane abilitate, la chiara e completa indicazione delle formalità richieste per ogni situazione, e gli schemi di modulistica necessari per le differenziate procedure.



Beni Culturali

Introduzione in Italia

Il viaggiatore in arrivo da un Paese comunitario deve rivolgersi al competente Ufficio del Paese di partenza che provvederà, dietro presentazione della documentazione che attesta la provenienza del bene, a rilasciare un certificato di spedizione.

Non occorre certificazione, invece, per l'introduzione in Italia di opere d'arte che hanno meno di 50 anni o che sono state eseguite da artisti viventi. L'interessato può richiedere agli Uffici Esportazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali il rilascio del certificato di avvenuta spedizione.

Trasporto o spedizione (temporanea o definitiva)

Per l'uscita dal territorio nazionale di beni culturali compresi nel patrimonio nazionale dei beni di valore artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico o bibliografico, il viaggiatore dovrà richiedere all'Ufficio Esportazioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali il rilascio di un'autorizzazione nazionale all'esportazione, il cosiddetto attestato di libera circolazione ovvero di circolazione temporanea.

Invece, nel caso di beni culturali con meno di 50 anni o che sono stati eseguiti da artisti viventi è sufficiente un'autocertificazione accompagnata da due fotografie, con la quale il proprietario dichiara che l'opera d'arte non è soggetta a tutela nazionale. Ogni ulteriore notizia può essere richiesta all'Ufficio Esportazione territorialmente competente del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Armi



In base alle norme di pubblica sicurezza è impedito l'ingresso nel territorio nazionale di qualsiasi tipo di arma da sparo, da taglio o arma impropria, salvo che queste non siano accompagnate da un regolare permesso rilasciato dagli Organi competenti della zona di residenza del viaggiatore.



Mezzi di trasporto

In caso di acquisto di mezzi di trasporto nuovi è previsto il pagamento dell'IVA nello Stato di destinazione anche se il venditore, l'acquirente o entrambi i soggetti sono privati consumatori.

Un mezzo di trasporto si considera nuovo, sotto il profilo fiscale, quando risponde ad almeno una delle seguenti caratteristiche:

- a) veicolo con motore superiore a 48cc o potenza superiore a 7,2 Kw
 - abbia percorso meno di seimila chilometri;
 - sia stato ceduto prima della scadenza di sei mesi dalla data della prima immatricolazione o dell'iscrizione in pubblici registri o di altro provvedimento equipollente;
- b) imbarcazione di lunghezza superiore a 7,5 metri
 - abbia navigato meno di cento ore;
 - sia stata ceduta prima della scadenza di tre mesi dalla data della prima immatricolazione o dell'iscrizione in pubblici registri o di altro provvedimento equipollente;
- c) aeromobile con peso totale superiore a 1.555 Kg
 - abbia volato per meno di quaranta ore;
 - sia stato ceduto prima della scadenza di tre mesi dalla data della prima immatricolazione o dell'iscrizione in pubblici registri o di altro provvedimento equipollente.

In caso di acquisto di mezzi di trasporto usati, nell'accezione fiscale del termine, il privato consumatore dovrà pagare l'IVA del Paese del venditore, quando quest'ultimo è un soggetto d'imposta nel proprio Paese U.E., mentre non dovrà assolvere alcuna imposta, né nel Paese di acquisto né in Italia, quando anche il venditore è un soggetto privato.

*Se l'acquisto dei mezzi di trasporto, nuovi o usati, viene effettuato da soggetti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, tali soggetti sono tenuti all'assolvimento degli obblighi dettati dalla disciplina intracomunitaria (d.l. n. 331/93) e dalla disciplina Intrastat (d.l. n. 16/93), ferma restando l'eventuale applicazione da parte del cedente comunitario del particolare regime del margine, **in caso di mezzi di trasporto usati.***

Attenzione: per gli adempimenti concernenti l'immatricolazione/iscrizione dei mezzi di trasporto, si consiglia di acquisire le necessarie informazioni presso il competente Ministero dei Trasporti.

Informazioni telefoniche

Principali Uffici doganali per il traffico passeggeri

Ancona - Aerop. R. Sanzio	CITES	PIF	(+39) 071.200157
Bergamo - Aerop. Orio al Serio		PIF	(+39) 035.326441
Bologna - Aerop. G. Marconi	CITES	PIF	(+39) 051.6479348
Caselle (TO) - Aerop. S. Pertini	CITES	PIF	(+39) 011.5676891/2
Catania - Aerop. Fontanarossa	CITES		(+39) 095.348625
Firenze - Aeroporto			
A. Vespucci	CITES		(+39) 055.3061629
Fiumicino (Roma)			
Aeroporto L. Da Vinci	CITES	PIF	(+39) 06.65011555
Genova - Aeroporto C. Colombo		PIF	(+39) 010.6015339
Malpensa (VA)			
Aeroporto Somma Lombardo	CITES	PIF	(+39) 02.58586300

Informazioni telefoniche

Principali Uffici doganali per il traffico passeggeri

Milano - Aeroporto Linate	CITES	PIF	(+39) 02.70003340
Napoli - Aeroporto Capodichino	CITES	PIF	(+39) 081.7896433
Palermo - Aeroporto Falcone e Borsellino		PIF	(+39) 091.7020216 / 329
Pisa - Aeroporto G. Galilei	CITES	PIF	(+39) 050.849494
Reggio Calabria			
Aeroporto dello Stretto		PIF	(+39) 0965.645274
Rimini - Aeroporto Miramare		PIF	(+39) 0541.370261
Venezia - Aeroporto Marco Polo	CITES	PIF	(+39) 041.2699311
Verona - Aeroporto Catullo	CITES	PIF	(+39) 045.8095774

CITES = *Convention on International Trade of Endangered Species*

PIF = *Posto di Ispezione Frontaliera* (Ufficio di controllo veterinario)

Struttura dell'Agenzia

L'Agenzia delle Dogane è presente sul territorio nazionale con un'organizzazione strutturata su tre livelli di responsabilità: centrale, con sede a Roma, regionale e territoriale.

Al livello centrale spettano le funzioni di indirizzo e coordinamento delle strutture territoriali, la definizione delle strategie operative e delle metodologie d'azione, l'individuazione delle direttrici di investimento, le politiche di bilancio e delle risorse umane, mentre restano poche competenze di amministrazione diretta, in relazione a procedimenti che implicano un coordinamento tra gli Stati dell'Unione.

Il livello regionale è articolato in 15 Direzioni, che rappresentano lo snodo tra le strategie e gli indirizzi definiti a livello centrale e gli Uffici locali a cui è affidata l'operatività.

Il livello territoriale, articolato in 80 Uffici delle Dogane, rappresenta il fronte operativo per l'erogazione dei servizi.



Fanno parte dell'Unione Europea:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.